

**GIORGIO
MARCHESE**

CN = MARCHESE
GIORGIO
C = IT

Verbale assemblea ordinaria dei soci del 28.12.2022

L'anno 2022 mese di dicembre, il giorno 28, alle ore 21:00, in Castrolibero, Via Puccini 100, presso la sede di NEVERLAND -CAPELLI D'ARGENTO- ONLUS, si sono riuniti, in seconda convocazione, i soci dell'Associazione **NEVERLAND -CAPELLI D'ARGENTO- ONLUS**, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) ADEGUAMENTO IN MODALITÀ SEMPLIFICATA DELLO STATUTO SECONDO IL CODICE DEL TERZO SETTORE D.LGS. N. 117/2017: DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI;**
- 2) VARIE ED EVENTUALI.**

Assume la presidenza dell'assemblea il presidente dell'associazione, Giorgio Marchese, il quale, preso atto della regolarità della convocazione e che sono presenti i seguenti soci:

1. ACRI ERMINIA
2. ANNESI FERDINANDA
3. DE PASQUALE ROSA MARIA (per delega a G. Marchese)
4. GENTILE ADELINA
5. GOVERNI EMANUELA (per delega ad E. Acri)
6. MARCHESE GIORGIO
7. MARCHESE MARIANO (per delega a ~~F. ANNESI~~)
8. TENUTA MARIA GRAZIELLA (per delega a ~~G. MARCHESE~~)

dichiara l'Assemblea ordinaria validamente costituita in sede di seconda convocazione, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto e chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta la Signora Erminia Acri, la quale accetta.

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno, invitando l'assemblea a formulare le osservazioni che ritenga più opportune.

1) Il primo punto all'ordine del giorno riguarda l'adeguamento dello Statuto al fine di adeguarsi alla Riforma del Terzo settore.

Il Presidente informa i presenti che, entro il 31.12.2022, è necessario procedere ad una modifica statutaria al fine di adeguare lo Statuto alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo settore, al fine di poter godere della procedura semplificata ed illustra le motivazioni che rendono opportuna l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), evidenziando che l'Anagrafe delle ONLUS resterà in funzione fino al 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la Commissione Europea approverà la normativa fiscale degli ETS. A seguito di tale approvazione, il mancato transito della ONLUS al RUNTS determinerà la perdita della qualifica fiscale di ONLUS e delle relative agevolazioni fiscali. L'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) consentirà, per il futuro, di beneficiare delle agevolazioni fiscali, finanziarie e nel rapporto con gli enti pubblici previsti dal Codice del Terzo settore e dallo stesso riservate ai soli enti iscritti nello stesso RUNTS.

Il Presidente continua affermando che il nuovo Statuto è stato aggiornato con le nuove disposizioni previste per le organizzazioni di volontariato dal Codice del Terzo settore.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità.

L'assemblea, all'unanimità, decide di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante (all. A).

Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, il quale è esente sia dall'imposta di bollo che dall'imposta di registro (ex art.82, commi 3 e 5 del Codice del Terzo settore).

Non essendovi altro da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 21:45, previa redazione, lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario
(*Erminia Acri*)

Il Presidente
(*Giorgio Marchese*)

Ferdinando Annesi

Allegato "A"

STATUTO

ART.1) Costituzione. 1. È costituita, quale Ente del terzo settore, un'associazione denominata **NEVERLAND CAPELLI D'ARGENTO**, regolata dal Decreto legislativo 117/2017 (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore") e dalle norme del Codice civile in materia di associazioni.

Art.1-bis - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "ETS"

1. A decorrere dall'avvenuta iscrizione nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (di seguito indicato come "Runts"), l'acronimo "ETS" deve essere inserito nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel Runts, la denominazione dell'Associazione diventa quindi **"NEVERLAND CAPELLI D'ARGENTO ETS"**.
2. L'Associazione deve da quel momento utilizzare l'acronimo "ETS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. In caso di cancellazione dal Runts, l'acronimo "ETS" non potrà più essere utilizzato.

ART.2) Sede. Durata. 1. L'associazione ha sede legale in Castrolibero(CS), Via G. Puccini n.100. L'eventuale variazione della sede legale non comporta modifica statutaria.

2. A mezzo di apposita delibera del Consiglio Direttivo (e successiva comunicazione agli uffici competenti) possono essere istituite sezioni o sedi secondarie, sia in Italia che all'estero e/o può essere modificata la sede legale.
3. L'Associazione intende operare in ambito nazionale e internazionale.
4. L'Associazione ha durata illimitata, salva la facoltà di recesso degli associati.



ART.3) Finalità e attività. 1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. E' aconfessionale e apartitica e fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia e della partecipazione sociale.

2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, c. 1, lett. a), c), e) h) i), l), m), u), v) del Codice del Terzo settore, come di seguito elencate e specificate:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

3. Al fine di raggiungere le finalità menzionate al comma precedente, l'Associazione si propone di svolgere le seguenti attività:

- A. organizzare un centro di accoglienza per giovani, adulti e persone anziane diversamente abili o comunque svantaggiate a causa di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari e chiunque volesse imparare ad utilizzare i propri potenziali psicofisici in modo da imparare a vivere e operare al meglio delle proprie possibilità;
- B. offrire un sostegno psicologico, con propri operatori e/o in collaborazione con altri enti, pubblici o privati, anche attraverso consulenza telefonica e/o on line, ai giovani, agli adulti e alle persone anziane diversamente abili o comunque svantaggiati a causa di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e alle loro famiglie;
- C. svolgere attività di riabilitazione psicosociale, ove necessario, a favore di giovani, adulti e persone anziane diversamente abili o comunque svantaggiate a causa di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
- D. offrire consulenza in ogni tipo di disagio personale e/o di relazione col proprio mondo esterno, con propri operatori e/o in collaborazione con altri enti pubblici o privati, rivolgendola a favore di giovani, adulti e persone anziane diversamente abili o comunque svantaggiate a causa di condizioni fisiche,

- psichiche, economiche, sociali o familiari;
- E. attivarsi per la realizzazione (anche con l'eventuale partecipazione di enti pubblici e/o privati, europei, nazionali, regionali, locali) del "Progetto Neutrerigon City: modello di riabilitazione neuromotoria e psicosociale, alle frontiere del terzo millennio" ideato dal dott. Giorgio Marchese col proposito di realizzare una "Polis" sul modello della saggezza greca, in cui proporre e concretizzare idee valide per il sollievo delle sofferenze umane, attivando, a tal fine, strategie di prevenzione adeguate ad affrontare le seguenti problematiche:
- prevenzione e terapia individuale
 - prevenzione sociale ed interventi mirati
 - assistenza agli anziani in difficoltà e valorizzazione del loro patrimonio di esperienza, di conoscenze, di "saggezza" di vita, etc. attraverso un coinvolgimento dignitoso e stimolante nelle attività della Struttura;
- F. raccogliere in un'associazione comune di tutti gli esseri umani disponibili a rendersi operativi per la tutela dei diritti umani, promuovendo, a tal fine, iniziative legislative e normative a qualsiasi livello, dirette ad arrecare benefici, in particolare, a favore di giovani, adulti e persone anziane diversamente abili o comunque svantaggiate a causa di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
- G. richiedere convenzioni a Direttori Sanitari ASL, Aziende Ospedaliere, e ad ogni altro ente idoneo, per la realizzazione di corsi finalizzati all'informazione sull'educazione alla salute, rivolgendoli a favore di giovani, adulti e persone anziane diversamente abili o comunque svantaggiate a causa di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
- H. creare un dialogo con mezzi di comunicazione di massa (giornali, TV locali, Internet, etc.) per la diffusione (attraverso interviste, articoli, programmi) del lavoro svolto mirante a chiarire il ruolo dell'Associazione nella Società attuale;
- I. promuovere attività culturali, formative, educative e ricreative, presso la sede dell'associazione oppure in altri luoghi, anche in collaborazione con altri enti, pubblici o privati, allo scopo di risvegliare la curiosità di sapere e di fornire un'occasione per socializzare a favore di giovani, adulti e persone anziane diversamente abili o comunque svantaggiate a causa di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
- J. consegnare presidi sanitari (farmaci, integratori, presidi incontinenza, ecc.) e/o spesa a soggetti svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche e familiari;
- K. provvedere alla protezione degli animali, con particolare attenzione a cani e gatti;
- L. collaborare con le Autorità Locali nella gestione delle problematiche inerenti alla protezione degli animali;
- 

M. svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

4. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

5. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere attività di raccolta fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Art.4 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art.5 - Associati

1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e gli enti giuridici i quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

2. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

3. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.



Art.6 - Procedura di ammissione

1. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo, con precisazione che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o rigetto dell'ammissione dell'aspirante nel corso della sua prima riunione.
2. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 60 giorni dalla data della deliberazione e l'adesione del socio è annotata nel libro degli associati.
3. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni dalla deliberazione. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.
4. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art.7 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:
 - a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo, purché iscritti nel libro soci da almeno tre mesi;
 - b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
 - c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo. Non si potranno estrarre copie e/o raccogliere immagini fotografiche dei documenti esaminati.
2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa annuale.
3. Gli associati hanno il dovere di:
 - a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra gli associati e tra questi ultimi e gli organi sociali;
 - b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

- c) versare l'eventuale quota associativa nella misura fissata annualmente dal Consiglio Direttivo e nei termini previsti dal presente Statuto.

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Art.8 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:

- a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- b) mancato pagamento della quota associativa annuale, se prevista, entro 90 giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. L'associato che non ha provveduto al versamento entro il termine decade automaticamente; il Consiglio Direttivo ne prende atto alla prima riunione utile;
- c) per morte.

2. L'associato può essere escluso dall'Associazione per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali;
- d) inattività prolungata.

3. La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui al comma che precede, il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art.9 - Dei volontari e dell'attività di volontariato



1. I volontari, se presenti, sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

5. Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Art.11 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente e i Vicepresidenti (da uno a tre);
- d) l'Organo di controllo, laddove eletto (per il verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore o, dove non ricorrenti, per volontà dell'Assemblea);
- e) Il Revisore dei conti, laddove eletto (per il verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore o, dove non ricorrenti, per volontà dell'Assemblea).

Tutte le cariche sociali sono elettive.

Art.12 - L'Assemblea degli associati

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale, iscritti da almeno tre mesi.
2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, mediante affissione dell'avviso di convocazione nei locali dell'Associazione, e attraverso posta elettronica o a mezzo telefono, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.



L'avviso di convocazione conterrà gli oggetti da trattare, il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza (anche diverso dalla sede legale dell'Associazione), nonché la data dell'eventuale seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

4. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza o in modalità mista, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario verbalizzante, e dove non deve necessariamente trovarsi anche il Presidente; nel caso in cui il segretario e il Presidente della riunione si trovino in due luoghi diversi, la redazione del verbale avverrà comunque a cura del segretario, mentre la sottoscrizione avverrà successivamente. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

6. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.13 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- e) eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione;
- f) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- g) eleggere e revocare l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
- h) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;



- i) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
 - j) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - k) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.
2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza (di persona o per delega) della metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti (di persona o per delega).
3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.14 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:
- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
 - b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.
2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza (di persona o per delega) di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza (di persona o per delega) di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto (presenti di persona o per delega).



Art.15 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenni solo alla prima Assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età. Fino al raggiungimento della maggiore età, il diritto

di elettorato attivo per i minorenni è attribuito a colui che esercita la responsabilità genitoriale sugli stessi. Gli associati minorenni sono quindi computati ai fini del raggiungimento dei quorum assembleari.

4. Per le votazioni si procede con voto palese.

5. Il voto può essere espresso anche per corrispondenza o in modalità elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Le relative modalità di esercizio devono essere disciplinate in apposito regolamento.

Art.16 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

2. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e dai consiglieri. E' composto da un minimo di 3 a un massimo di 5 componenti, eletti dall'Assemblea. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

3. Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

4. Non può essere eletto consigliere, e se nominato decade dalla carica, il soggetto per cui ricorrono le condizioni di cui all'art.2382 del Codice civile e successive modifiche e/o integrazioni.

4. Almeno 15 giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art.17 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri.

2. La convocazione deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno ed è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 4 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 4 giorni prima della riunione stessa. In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti

3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i consiglieri.

4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza o in modalità mista, secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro consigliere individuato tra i presenti.
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
7. Le votazioni si effettuano con voto palese.
8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.18 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea degli associati;
- b) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) nominare il Vicepresidente e i Vicepresidenti;
- f) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- g) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- h) decidere la quota di iscrizione e l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- i) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- j) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- k) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- l) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- m) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- n) deliberare l'istituzione di sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero;



- o) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
 - p) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.
3. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Art.19 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione rispetto ai terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale.
2. Il Presidente è nominato all'interno del consiglio direttivo fra i consiglieri eletti. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.
3. Non può essere eletto Presidente, e se nominato decade dalla carica, il soggetto per cui ricorrono le condizioni di cui all'art.2382 del Codice civile e successive modifiche e/o integrazioni.
4. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
 - b) curare l'attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli poi alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
 - d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
5. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro consigliere.



Art.20 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea

elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Dura in carica 4 anni ed è rieleggibile.

2. È compito dell'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

3. Nei casi previsti dall'art.31, c.1 del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.



Art.21 - L'organo di revisione

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.
2. L'organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni e il suo componente è rieleggibile.
3. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
4. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

6. Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.22 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il registro dei volontari, se presenti, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

Art.23 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.



Art.24 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;

- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Art.25 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Art.26 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria secondo i quorum previsti dal presente Statuto.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale deve essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Art. 27 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Vol'.